



**CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

Francesco Bruzzone

Avente ad oggetto:

**“TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE DELLA LIGURIA “**

P.D.L. avente ad oggetto: "TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DELLA LIGURIA "

R E L A Z I O N E

La legge si basa sull'assunto che il patrimonio linguistico ligure rappresenta una componente essenziale della identità culturale, sociale, storica e civile della nostra Regione e che la sua tutela e valorizzazione costituiscono una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale. Essa individua una serie di interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio linguistico ligure che possono essere e distinti tra:

- 1) iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale
- 2) contributi alla realizzazione di iniziative da parte di soggetti aventi titolo a presentare domanda

Gli artt. 1 e 2 espongono le finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico ligure, correlandolo allo sviluppo dell'autonomia regionale.

Gli artt. 3 e 4 riconoscono l'importanza delle lingue locali e della loro tutela quale contributo al rispetto per le diversità culturali e la loro promozione quale obbligo verso la comunità dei popoli europei ispirando l'azione regionale ai principi affermati nella carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

L'art. 5 istituisce la festa del popolo ligure al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio linguistico ligure e stabilisce la programmazione annuale di interventi diretti a perseguire tale finalità specificamente nei confronti delle giovani generazioni.

L'art 6 enuncia le azioni attraverso cui la regione favorisce la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico ligure definendo le specifiche modalità di intervento e il sostegno ad iniziative messe in atto da comuni, comunità montane, enti e associazioni liguri.

L'art 7 auspica il coinvolgimento degli atenei liguri e di qualificati soggetti pubblici e privati per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica sul patrimonio linguistico ligure, anche in attuazione di programmi di ricerca e di istituzione di borse di studio.

L'art 8 specifica le azioni dirette regionali, da svolgere anche in collaborazione con il mondo della scuola fra cui corsi di formazione per insegnanti e facoltativi per studenti, diffusione dei risultati della ricerca, istituzione di un premio annuale per opere scritte in lingua ligure e di concorsi nelle scuole.

Gli art 9,10,11 individuano ulteriori attività di promozione che la Regione sostiene fra cui indagini sulla toponomastica, definizione sulla corretta grafia, pubblicazioni periodiche di informazione aperte alla collaborazione di soggetti qualificati.

Gli art 12,13 definiscono le procedure che regolano l'assegnazione delle risorse economiche a sostegno degli interventi previsti e la relativa norma finanziaria.

P.D.L. avente ad oggetto: "TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DELLA LIGURIA "

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Liguria, in attuazione dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico Ligure.

Art. 2 - Lingua ligure.

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio della Liguria e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono la Liguria o lingua ligure.

2. La Regione Liguria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale ligure una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3 - Contesto europeo.

1. La Regione Liguria, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 4 - Adesione ai principi della Carta europea.

1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

- a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
- b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
- c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;
- f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico Ligure.

Art. 5 - Festa del Popolo Ligure.

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia della Liguria, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Ligure". Essa ricorre il
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico ligure.

1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico ligure, promuove:
 - a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
 - b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
 - c) la creazione artistica;
 - d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
 - e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
 - f) la ricerca;
 - g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ligure.
2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua ligure di accertata valenza culturale.
3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Promozione della ricerca.

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei liguri e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico ligure.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico ligure.

Art. 8 - Attività dirette.

1. La Regione Liguria:
 - a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi

facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale ligure; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua ligure; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all' [articolo 12](#) e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua ligure.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico Ligure.

Art. 9 - Toponomastica.

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 10 - Grafia ligure unitaria.

1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.

Art. 11 - Informazione regionale.

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico ligure o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 12 - Procedure.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante Legge di Bilancio